

DIPLOMI DI SCUOLA SECONDARIA

A seconda del tipo di Diploma di Scuola Secondaria in loro possesso gli studenti internazionali possono accedere ai corsi di Diploma Accademico di I Livello IED come parte del contingente annuale comunicato da IED al Ministero degli Esteri / MIUR (ALLEGATO 1) o al di fuori di questo contingente (ALLEGATO 2).

Nota Bene Il presente documento vuole essere d'aiuto agli studenti internazionali interessati a studiare in Italia, tuttavia le informazioni potrebbero non essere aggiornate a causa di cambiamenti negli ordinamenti degli paesi di provenienza o nella legislazione italiana o a causa di accordi bilaterali.

Si consiglia SEMPRE di controllare la validità dei titoli di studio presso il Consolato Italiano nel paese di provenienza.

ALLEGATO 1: Titoli di studio esteri validi per l'accesso alle università all'interno dei contingenti previsti dalle singole Università

1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di laurea triennali ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università italiane purché consentano l'accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono.

Vedi Tabella 2 per una lista di paesi per i quali il Diploma deve essere accompagnato dalla prova di superamento dell'esame di accesso all'Università.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno prescolare a condizione che:

- la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum;
- il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico;

2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO INFERIORE AI 12 ANNI

Gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni;
- per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

Tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e l'iscrizione con abbreviazione di corso solo nel caso in cui la durata della frequenza universitaria sia superiore al periodo utile ad integrare il percorso scolastico mancante.

Nota Bene Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario può essere accettato quale titolo integrativo del percorso scolastico inferiore ai 12 anni.

Vedi Tabella 1 per la lista dei paesi in cui il diploma di Scuola Secondaria è rilasciato al termine di un periodo di studio inferiore ai 12 anni.

3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Tali titoli dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). I candidati in possesso dei titoli così vidimati e legalizzati, presentano all'Università o alla Rappresentanza competente solo la fotocopia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di High School che abbiano sostenuto almeno tre "Advanced Placements statunitensi" (APs), di cui uno obbligatoriamente in lingua italiana e gli altri due in materie diverse attinenti al corso di studio universitario richiesto.

5. TITOLI BRITANNICI

Tali titoli consentono l'immatricolazione se attestano almeno sei promozioni in materie diverse, di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato è in "italiano", la medesima è valida per tutti i corsi accademici. I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all'Allegato 2 – punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia con la Gran Bretagna.

6. TITOLI GRECI – "APOLITYRION"

Tali titoli consentono l'immatricolazione soltanto se conseguiti a partire dalla votazione media minima sufficiente di punti 10 su 20. I candidati devono aver conseguito anche l'attestato di idoneità accademica denominato "VEVEOSSI PROSVASSIS". Ne sono esonerati solo ed esclusivamente coloro che risultino aver conseguito l'"Apolityrion prima del 1999 e documentino di essere stati residenti in Italia durante il triennio 1999/2001, coincidente con il periodo transitorio fissato dalla recente normativa greca per conseguire, in via di sanatoria,

il predetto attestato.

TABELLA 1
PAESI CON EDUCAZIONE SECONDARIA INFERIORE AI 12 ANNI

COUNTRY	Primary	Secondary	Total
Armenia	3	7	10
Aruba	6	5	11
Azerbaijan	4	7	11
Barbados	6	5	11
Belarus	4	7	11
Brazil	4	7	11
Colombia	5	6	11
Costa Rica	6	5	11
Democratic People's Republic of Korea	4	6	10
Gibraltar	6	4	10
Guatemala	6	5	11
Guinea-Bissau	6	5	11
Guyana	6	5	11
Honduras	6	5	11
Jamaica	6	5	11
Kazakhstan	4	7	11
Kyrgyzstan	4	7	11
Lao People's Democratic Republic	5	6	11
Myanmar	5	6	11
Nicaragua	6	5	11
Peru	6	5	11
Philippines	6	4	10
Republic of Moldova	4	7	11
Russian Federation	4	7	11
Sao Tome and Principe	6	5	11
Seychelles	6	5	11
Singapore	6	4	10
Sudan	6	5	11
Tajikistan	4	7	11
Tokelau	6	5	11
Turkmenistan	3	7	10
Turks and Caicos Islands	6	5	11
Ukraine	4	7	11
Uzbekistan	4	7	11
Venezuela (Bolivarian Republic of)	6	5	11

TABELLA 2
LISTA DI PAESI IN CUI E' NECESSARIO L'ESAME DI AMMISSIONE ALL'UNIVERSITÀ

COUNTRY	Test
China	GAO KAO + Art Exam
Greece	VEVEOSSI PROSVASSIS
Turkey	OSS
Spain	Selectividad
Portugal	Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior
Israel	PET
Colombia	ICFES

ALLEGATO 2 : Diplomi italiani di istruzione secondaria di secondo grado ovvero titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono accesso al di fuori dei contingenti previsti dalle singole Università.

1. TITOLI CONSEGUITI PRESSO “SCUOLE DI FRONTIERA”

I titoli conseguiti presso le “scuole di frontiera” a gestione pubblica dove l’insegnamento è impartito in lingua italiana (vedi elenco completo al link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/allegato2.pdf>) devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l’iscrizione universitaria in Italia.

2. TITOLI CONSEGUITI PRESSO LE SCUOLE EUROPEE

di cui alla legge 6 marzo 1996 N.° 151 “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994” e ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 400 “Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975”.

Tali titoli non debbono essere corredati della dichiarazione di valore.

(vedi elenco completo al link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/allegato2.pdf>)

3. TITOLI CONSEGUITI PRESSO SCUOLE BRITANNICHE, FRANCESI, SPAGNOLE, SVIZZERE E TEDESCHE OPERANTI IN ITALIA

I diplomi finali delle scuole britanniche (“St. George’s British International School”, “The New School” di Roma e “Sir James Henderson School” di Milano), dei Licei francesi (Chateaubriand di Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino), del Liceo spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche Schulen” di Milano, Genova, Roma) sono validi per l’iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall’Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all’Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figurì comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

4. TITOLI FINALI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

I diplomi finali degli istituti di istruzione secondaria della Repubblica di San Marino sono equipollenti a tutti gli effetti di legge ai corrispettivi titoli di istruzione secondaria di secondo grado dell’ordinamento scolastico italiano, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo intergovernativo firmato a San Marino il 28 febbraio 1983 (Legge di ratifica ed esecuzione 18.10.1984, n. 760) e relativa integrazione introdotta dallo Scambio.

5. BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le sottoelencate scuole dagli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all’allegato “A” annesso ai Decreti Ministeriali (M.P.I.) indicati a fianco delle stesse dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati extra-comunitari residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana. I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l’iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l’idoneità alla penultima classe dell’Istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all’11^a classe o alla 12^a classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

(vedi elenco completo al link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/allegato2.pdf>)

Nota Bene INFO DA SITO CONSOLATO GINEVRA

Il Diploma I.B. è rilasciato dalla International Baccalaureate Organisation (I.B.O.), organizzazione non governativa a carattere internazionale, con sede in Ginevra in Route des Morillons CH 1248 – Grand-Sacconex – Tel. 022 309 2545 – Fax 022 7882380.

Tale Ente accredita un programma di studi internazionali adottato dalle scuole a lui associate.

Il titolo di studio I.B. (Istruzione secondaria superiore) è riconosciuto in diversi Paesi, tra cui l’Italia. Ai fini del riconoscimento del diploma I.B. in Italia, lo stesso deve essere munito di “Apostille”, rilasciato dalla “Chancellerie d’Etat” (rue de l’Hotel de Ville, 14 1206 Genève – Tel. 022 3270624 – sito internet www.geneve.ch/di).

Qualora il Diploma sia conseguito in Scuole riconosciute con Decreto del Ministero italiano dell’Educazione, il Consolato Generale d’Italia in Ginevra deve certificare, tramite apposizione di un timbro, l’esenzione da legalizzazione ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (legge 1253 del 20 dicembre 1966).

Se invece, il titolo è stato conseguito presso scuole che non risultano rientrare tra quelle riconosciute con specifico Decreto del Ministero dell’Educazione, sarà necessario rivolgersi alla I.B.O. che chiederà a sua volta al Consolato Generale d’Italia in Ginevra il rilascio dell’Attestazione di valore del Diploma, indispensabile per la spendibilità del titolo in Italia (proseguimento studi all’università o lavoro).

Coloro che sono interessati ad ottenere l’Apostille su un diploma IBO e la legalizzazione consolare devono indirizzarsi al Departement des legalisation de l’IBO (legalization@ibo.org), che si occuperà di coordinare tutta la procedura.

6. TITOLI CONSEGUITI PRESSO “SEZIONI ITALIANE” DI SCUOLE STRANIERE

Dalla dichiarazione di valore della competente Rappresentanza italiana deve risultare che tali titoli sono validi in loco per l’accesso a corsi analoghi a quelli per i quali viene chiesta l’iscrizione universitaria in Italia.

(vedi elenco completo al link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/allegato2.pdf>)

7. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DA “INTERNATIONAL SCHOOL OF TRIESTE”

(art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994)